

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 26 NOVEMBRE 2018

Oggetto: Proposta Si. Camera – Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. per recupero Diritto Annuale anno 2018 mediante ravvedimento operoso.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente l'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, nonché le relative disposizioni concernenti il Diritto Annuale che le imprese iscritte od annotate nel Registro Imprese devono versare alle Camere di Commercio;
- Preso atto che il comma 1, lettera b) dell'art. 6 del Regolamento sull'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di ritardato od omesso pagamento del diritto annuale di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 54 del 27.1.2005 prevede che per le imprese che non provvedono nei termini al pagamento del diritto annuale, o vi provvedono in ritardo o in parte, di potere ricorrere all'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso", costituito da una sanzione in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro un anno dal termine di pagamento previsto dalle disposizioni in vigore;
- Preso atto che Infocamere, per il Diritto annuale degli anni 2014, 2015 e 2016, e Si. Camera, con la collaborazione di Infocamere, per il Diritto annuale dell'anno 2017, su coordinamento di Unioncamere, hanno realizzato un progetto teso all'incremento del ricorso da parte delle imprese inadempienti, al ravvedimento operoso, sia per aumentare la percentuale di riscossione del tributo in argomento, sia per limitare il numero delle imprese da inserire nel ruolo esattoriale;
- Rilevato che al citato progetto, costituito dall'invio di apposite comunicazioni via pec e dal contatto telefonico con le imprese per sensibilizzarle sull'utilizzo dell'istituto del ravvedimento, la Camera di Commercio e le preesistenti Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa hanno aderito con significativi risultati;
- Vista la nota prot. n. 1603/AP del 25.10.2018, con la quale Si Camera, in merito al progetto per il recupero del diritto annuale dell'anno 2017, comunica che le attività sono state concluse, indicando che il totale incassato a seguito dei contatti intercorsi con le imprese inadempienti, ha prodotto una riscossione complessiva di Euro 346.574,80, di cui Euro 223.365,94 per la Camera di Catania, Euro 57.433,01 per la Camera di Ragusa ed Euro 65.775,85 per la Camera di Siracusa, a fronte di un costo per il servizio effettuato, rapportato al 9% dell'incassato per un importo complessivo per le tre ex Camere di Euro 31.191,73, di cui Euro 20.102,93 per la Camera di Catania, Euro 5.168,97 per la Camera di Ragusa ed Euro 5.919,83 per la Camera di Siracusa;
- Rilevato che nella stessa nota Si. Camera specifica che intende proseguire anche per l'annualità 2018 il predetto servizio, invitando la Camera ad aderire, mediante la compilazione di una scheda nella quale si chiarisce che il costo, pari ad Euro 7,00 per

posizione con un tetto massimo del 9% dell'incassato, rimane uguale a quello degli anni precedenti;

- Preso atto che fino all'annualità 2017 l'iniziativa in argomento è stata sostenuta da Unioncamere, mediante il ruolo di coordinamento ed anche attraverso un contributo finanziario a valere sul Fondo Perequativo teso a ridurre i costi sostenuti dalle Camere, sostegno che ragionevolmente potrebbe essere confermato anche per l'annualità 2018 in sede di definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per gli anni 2017 e 2018, non ancora effettuata;
- Ritenuto di potere accogliere, come per gli anni passati, la superiore proposta, atteso che è interesse della Camera di Commercio incrementare le proprie entrate riducendo al minimo il ricorso alla fase coattiva, mediante ruolo esattoriale, dando inoltre prova di volere mantenere con le imprese un rapporto fiduciario che non può non essere a vantaggio dell'immagine complessiva dell'Ente, soprattutto in un momento di riordino del sistema camerale;
- Rilevato, peraltro, che è indispensabile per la Camera cogliere tutte le occasioni che il sistema camerale, con Unioncamere e con le sue società di sistema, alle quali l'ente aderisce in qualità di socio, fornisce per incrementare la riscossione del Diritto annuale, posto che dal 2014 la sua misura, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge n. 24.6.2014, n. 90, è stata gradualmente ridotta, fino ad essere dimezzata;
- Preso atto che, al fine di incrementare le entrate per servizi alle imprese, con il Decreto Ministeriale 22 maggio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato le preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa a maggiorare la misura del diritto annuale del venti per cento per il triennio 2017/2019, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della Legge n. 580/1993, da destinare al finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi organismi ed oggi trasferiti alla nuova Camera;
- Rilevato che, come dalla corrispondenza avviata in questi mesi con Unioncamere, la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico, a fronte della difficile e pesante situazione finanziaria delle Camere siciliane, costrette a fare gravare sui propri bilanci anche gli oneri pensionistici, la Camera ha deciso anche di ricorrere alla possibilità concessa dal comma 784 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, proponendo la maggiorazione del cinquanta per cento della misura del diritto;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 dello stesso decreto, di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;
- Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Rilevata la opportunità di dovere fare ricorso alle superiori disposizioni legislative e regolamentari, atteso peraltro che l'importo per le prestazioni ed i servizi in argomento è inferiore alla soglia fissata dal richiamato art. 36 del citato D. Lgs. n. 50/2016, e che appare inevitabile oltre che conveniente per la Camera l'affidamento dell'incarico alla società di sistema Si. Camera, la quale si avvale di Infocamere S.c.p.a., altra società di sistema, la quale da anni gestisce per le Camere italiane tutte le fasi di riscossione del diritto annuale;

D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, di accogliere anche per il Diritto annuale non pagato per l'anno 2018 la proposta formulata da Si. Camera – Sistema Camerale Servizi s.c.r.l., contenuta nella nota prot. n. 1603/AP del 25.10.2018, finalizzata alla esecuzione di un servizio teso ad incrementare il ricorso all'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso", per alcune di quelle imprese che hanno omesso di pagare il diritto annuale per l'anno 2018;
- 2) di autorizzare alla liquidazione del corrispettivo del servizio, previa utilizzazione della somma occorrente, a seguito del numero e delle ditte che aderiranno e del relativo

importo riscosso, sul conto 325056/BB01 "Oneri per la riscossione di entrate" del bilancio camerale per l'esercizio 2018.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro